



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 del 09-03-2021

UFFICIO COMMERCIO

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEL MERCATO SETTIMANALE DA MERCOLEDI' 10 MARZO 2021 A DOMENICA 14 MARZO 2021, IN ESECUZIONE DEL D.P.C.M. DEL 02 MARZO 2021, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni nella l. n. 35 del 22 maggio 2020;

Visto il perdurare della situazione emergenziale, anche alla luce del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 contenenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 45 che dispone, per i territori collocati in zona rossa:

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.”

Vista l'ordinanza del presidente della Regione Marche n. 10 del 08 marzo 2021 con la quale la Provincia di Pesaro e Urbino è stata inserita in zona rossa dalle ore 00:00 del 10 marzo 2021 fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021.

Ritenuto, dunque, opportuno e necessario provvedere alla sospensione dell'attività del locale mercato, limitatamente alle attività commerciali non alimentari;

Dato atto che per le attività commerciali alimentari operanti nel locale mercato, è possibile procedere alla zonizzazione delle stesse in Piazza Giorgiani, garantendo il contingentamento degli accessi ai banchi di vendita mediante transennamento e presidio fisso delle vie che confluiscono in detta zona;

Preso atto, che sarà cura del personale di vigilanza comunale provvedere al rispetto del divieto di assembramento durante lo svolgimento delle operazioni di mercato, mentre gli ambulanti dovranno provvedere a garantire il rispetto del distanziamento minimo tra i clienti oltre che di tutte le misure igienico sanitarie previste dalle norme vigenti, al momento dell'attività di vendita;

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei mercati, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 27.09.2018, il quale prevede la possibilità di disporre la sospensione dello svolgimento del mercato, con ordinanza sindacale, per comprovate cause contingenti;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEL LOCALE MERCATO CITTADINO FINO ALLE ORE 24:00 DEL 14 MARZO 2021, LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI NON ALIMENTARI;

DISPONE

- per le attività commerciali alimentari operanti nel locale mercato, la possibilità di procedere regolarmente all'attività di vendita, con zonizzazione delle stesse in Piazza Giorgiani, garantendo il contingentamento degli accessi ai banchi mediante transennamento e presidio fisso delle vie che confluiscono in detta zona;
- che sarà cura del personale di vigilanza comunale provvedere al rispetto del divieto di assembramento durante lo svolgimento delle operazioni di mercato, mentre gli ambulanti dovranno provvedere a garantire il rispetto del distanziamento minimo tra i clienti oltre che di tutte le misure igienico sanitarie previste dalle norme vigenti, al momento dell'attività di vendita;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, nonché la trasmissione:

- alla Prefettura di Pesaro e Urbino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fermignano;
- al Comando di Polizia Locale "Alta Valle del Metauro";
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica in generale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele Feduzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2021 al 24-03-2021
Fermignano 09-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI